



COMUNE DI ROSELLO

(Provincia di Chieti)

Piazza Municipio n.1 – 66040 – ROSELLO (CH)

Tel. 0872 948131 Fax 0872 948093

C.F. 81002970697 – P.I. 01217040698

www.comunerosello.it e-mail: info@comune.rosello.ch.it Pec: rosello.comune@larpec.com

I.M.U. ANNO 2020 AVVISO AI CONTRIBUENTI - VERSAMENTO SALDO

Il giorno 16 dicembre 2020 scade il termine per il pagamento della seconda rata dell'Imposta Municipale Propria (**I.M.U.**).

Importanti novità sono state introdotte per l'anno 2020 con la legge n. 160 del 27.12.2019 (legge di bilancio).

In particolare, ai sensi dell'art. 1 – comma 738 – della legge sopra citata, dall'anno 2020 è stato eliminato il tributo per i servizi indivisibili (TASI) per cui da tale annualità nulla è più dovuto a tale titolo.

Peraltro, la TASI è stata unificata con l'IMU, per cui i contribuenti sono tenuti a versare tale imposta in base alle nuove aliquote che saranno deliberate, a valere per l'anno 2020, entro il termine del 31 luglio, originariamente previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

Il Comune con deliberazione consiliare **n. 6 del 08.07.2020**, esecutiva a norma di legge, ha approvato le nuove aliquote IMU riferite all'anno 2020.

Detta deliberazione è stata regolarmente pubblicata sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

Alla luce di tali nuove disposizioni ed ai sensi dell'art. 1 – comma 762 – della legge n. 160/2019, in sede di prima applicazione della nuova IMU, i contribuenti entro il 16 giugno 2020 erano tenuti a versare la prima rata per un importo corrispondente alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019 (codice versamento F24 - 3918).

Con il pagamento della seconda rata in scadenza il 16.12.2020, i contribuenti potranno effettuare il conguaglio in base alle aliquote deliberate con l'atto consiliare **n. 6 del 08.07.2020 e di seguito riportate:**

- 6,00 per mille per le unità immobiliari classificate nelle categorie A1-A8-A9 adibite ad abitazione principale e relative pertinenze – detrazione euro 200,00 -
- 10,6 per mille per le unità immobiliari della categoria A non adibite ad abitazione principale;
- 10,6 per mille altri immobili;
- 10,6 per mille per le aree edificabili;
- 10,6 per mille per le unità immobiliari della categoria D;
- 1,00 per mille fabbricati rurali strumentali:

Per l'applicazione del tributo possono essere prese in considerazione anche le norme contenute nel **regolamento comunale approvato con deliberazione consiliare n. 7 del 08.07.2020**, esecutivo a norma di legge, regolarmente pubblicata sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

Si precisa che la legge n. 160/2019 – art. 1 – commi dal 739 a 783 – ha innovato la disciplina dell'IMU che comunque si pone in linea di continuità con il precedente regime normativo in quanto ne costituisce una mera evoluzione.

Con la nuova regolamentazione dell'IMU non è stata riproposta l'agevolazione riconosciuta ai cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, i quali non possono più beneficiare dell'assimilazione ad abitazione principale di una sola unità immobiliare posseduta in Italia a titolo di proprietà o di usufrutto, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

Pertanto, dall'anno 2020 i cittadini iscritti all'AIRE già beneficiari della suddetta agevolazione sono tenuti a versare l'IMU.

Rosello, 07.12.2020

**IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DR. DI FRANCESCO NICOLA**